

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 settembre 2021, n. 0152/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 4 Elenco delle agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica

CAPO II

INIZIATIVA FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI

- Art. 5 Iniziative finanziabili
- Art. 6 Spese Ammissibili
- Art. 7 Intensità del contributo

CAPO III

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 8 Modalità di presentazione
- Art. 9 Avvio dell'iniziativa
- Art. 10 Informazioni sul procedimento e nota informativa
- Art. 11 Istruttoria delle domande
- Art. 12 Divieto generale di contribuzione
- Art. 13 Modalità di assegnazione del contributo
- Art. 14 Modalità di concessione e di erogazione dei contributi

CAPO IV

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

- Art. 15 Rendicontazione della spesa ammessa a contributo
- Art. 16 Modalità di presentazione della rendicontazione
- Art. 17 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione
- Art. 18 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

CAPO V
OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

- Art. 19 Obblighi dei beneficiari
- Art. 20 Variazioni soggettive dei beneficiari
- Art. 21 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 22 Ispezioni e controlli

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 Rinvio
- Art. 24 Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e modalità per la concessione di appositi contributi per l'ammodernamento delle unità ammobiliate a uso turistico ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3. (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppo impresa), di seguito denominata legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) unità abitative ammobiliate a uso turistico: gli immobili di cui agli articoli 26 e 47bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
 - b) società di gestione immobiliare: qualsiasi impresa esercitata in forma societaria che, sulla base di quanto previsto dall'oggetto sociale, svolge effettivamente attività di gestione immobiliare, ivi compresa la locazione di immobili;
 - c) agenzia immobiliare o società di gestione immobiliare turistica, specializzata nella gestione di immobili residenziali turistici: impresa che esercita attività di intermediazione immobiliare che, quale mandataria o sub locatrice, gestisce la locazione di almeno 30 unità abitative ammobiliate a uso turistico, come definite alla lettera a);
 - d) sistema delle agenzie: aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare di cui alla lettera c) aventi sede legale o unità operativa in Regione;
 - e) imprese: soggetti di cui alla lettera c) (società di gestione immobiliare) e soggetti di cui alla lettera d) (sistema delle agenzie);
 - f) disciplinare sugli standard: documento che fissa gli standard qualitativi necessari per poter iscrivere l'immobile alla banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico. Il contenuto del disciplinare è concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'articolo 35, e proprietari ed è coordinato con i parametri di classificazione di cui all'allegato "I" della Legge Regionale 9 dicembre 2016 n. 21 e successive modificazioni;
 - g) banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico: elenco delle unità ammobiliate a uso turistico che assicurano gli standard minimi fissati dal disciplinare. A seguito dell'inserimento nella banca dati, gli immobili riceveranno il codice identificativo regionale, coincidente con il codice ISTAT.

Art. 3

(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare del contributo i proprietari persone fisiche di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale, per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, che si obbligano a collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni mediante una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, per un periodo non inferiore a otto anni.

2. Il proprietario richiedente deve individuare l'impresa con le caratteristiche di cui al comma 1 e all'articolo 4 del presente regolamento, e sottoscrivere, in data antecedente alla domanda, un accordo bilaterale che impegni le parti, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo per un periodo minimo di otto anni.

3. Il Beneficiario può riservare ad uso personale una sola unità immobiliare per un periodo massimo di tre settimane all'anno.

Art.4

(Elenco delle agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica)

1. Le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), aggregate in forma di rete di impresa, aventi sede legale o unità locale operativa in Regione, per poter operare e sottoscrivere l'accordo di cui all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento e stipulare il successivo contratto per la gestione degli immobili oggetto di contributo per almeno otto anni, dovranno iscriversi ad un elenco, tenuto dalla Direzione centrale competente in materia di turismo, con l'apposita procedura informatica descritta nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale della Regione.

2. Tali imprese per iscriversi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) disporre un sito internet che elenchi dettagliatamente i servizi erogati alla clientela;
- b) assicurare un minimo di 40 ore di apertura settimanale della sede o dell'unità locale;
- c) disporre di personale in grado di comprendere ed esprimersi con adeguato livello di conoscenza in almeno due lingue straniere, tra le quali devono essere ricomprese l'inglese e/o il tedesco;
- d) garantire almeno i seguenti interventi a favore della clientela:
 - 1) pulizie iniziali e finali;
 - 2) interventi di ordinaria manutenzione entro 24 ore dalla Segnalazione del guasto o anomalia, finalizzati al ripristino dei servizi interrotti o, se necessario, alla sostituzione dei beni e servizi in dotazione;
 - 3) eventuali implementazioni della dotazione dell'unità abitativa ad uso turistico.

3. L'elenco di tali imprese è pubblicato sul sito istituzionale della Regione con aggiornamento annuale.

4. L'eventuali modifiche relativi ai requisiti, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere comunicate, entro 60 giorni, dalle agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica iscritte all'elenco alla Direzione centrale competente in materia di turismo che provvederà all'aggiornamento dei dati o alla cancellazione per il venir meno del requisiti minimi.

CAPOII INIZIATIVA FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI

Art.5 *(Iniziativa finanziabili)*

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
- a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
 - b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nell' unità abitativa ammobiliata a uso turistico.

Art.6 *(Spese ammissibili)*

1. Per i lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) sono ammissibili:
- a) Rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione);
 - b) Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione);
 - c) Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura;
 - d) Riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti;
 - e) Riparazione, integrazione o rinnovamento:
 - 1) impianto elettrico;
 - 2) impianto di riscaldamento;
 - 3) impianto igienico e idrico-sanitario compresa la sostituzione dei sanitari;
 - 4) impianto antifurto;
 - f) Installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione;
 - g) Installazione/sostituzione di tende da sole, citofoni, videocitofoni, antenne, internet/WiFi;
2. Per i lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) sono ammissibili:
- a) Acquisto di arredi da interni ed esterni;
 - b) Acquisti di grandi elettrodomestici;

3. Sono ammissibili spese professionali relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse a contributo e comunque non oltre euro 2000 (duemila).

4. Per i lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio.

5. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo.

Art. 7
(Intensità del contributo)

1. L'intensità minima e massima del contributo sono pari rispettivamente a euro 10.000 (diecimila) ed euro 20.000 (ventimila) per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità ammobiliate a uso turistico per ogni singolo beneficiario.

CAPO III
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 8
(Modalità di presentazione)

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. Il Bando e il relativo modello di domanda sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata.

2. Le domande di contributo, redatte secondo lo schema approvato, sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) con le modalità e nei termini indicati dal Bando di cui al comma 1.

3. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

4. Le domande si considerano validamente presentate se:
- a) sono inviate mediante Posta elettronica certificata (PEC);
 - b) sono sottoscritte:
 - 1) con firma digitale del proprietario richiedente e corredate dalla documentazione richiesta, oppure

- 2) con firma autografa del proprietario richiedente apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;
- c) in caso di comproprietà, la domanda è sottoscritta, con le modalità di cui alla lettera b), da ciascuno dei comproprietari, salvo il caso di procura ad uno solo di essi.

5. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2.

6. Le domande per accedere ai contributi sono corredate da:

- a) una breve presentazione del progetto con dettagliata relazione dell'iniziativa e dai preventivi di spesa;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:
 - 1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
 - 2) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 con specifica evidenza della scia presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'art. 47 bis della L.R. 21/2016;
 - 3) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;
- c) dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 10.
- d) copia dell'accordo di cui all'articolo 3 comma 2;
- e) copia della procura nel caso di cui al comma 4, lettera c).

Art. 9

(Avvio dell'iniziativa)

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 5, comma 1, si intende:
 - a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;
 - b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

Art. 10

(Informazioni sul procedimento e nota informativa)

1. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la Regione predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda pubblicata con Bando di cui all'articolo 8 comma 1.

Art. 11

(Istruttoria delle domande)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal decreto di cui all'articolo 8, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione causa esclusione.

3. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal Bando;
- b) mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 8 comma 4 lettera b);
- c) presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura indicata dal Bando;
- d) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul Bando pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda e dal bando pubblicato sul sito regionale, e l'irregolarità non è sanabile;
- f) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
- g) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- h) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 12
(Divieto generale di contribuzione)

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Art. 13
(Modalità di assegnazione del contributo)

1. Il contributo è assegnato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, che approva le domande ammesse a contributo tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 7/2000 sulla base degli idonei requisiti previsti nel Bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).

Art. 14
(Modalità di concessione e di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per unità abitativa ammobiliata a uso turistico.

2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il contributo è erogato in via definitiva entro centottanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'articolo 15.

CAPO IV
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 15
(Rendicontazione della spesa ammessa a contributo)

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dall'

articolo 41 della legge regionale 7/2000 corredata dalla documentazione di cui all'articolo 16.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 16

(Modalità di presentazione della rendicontazione)

1. Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dei lavori effettuati;
- b) dichiarazione che le fatture trasmesse al fine della rendicontazione sono conformi ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali;
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

3. Le spese ammissibili a incentivazione sono comprensive dell'IVA nel caso in cui l'imposta resti a carico del beneficiario.

4. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa:

- bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

5. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.

6. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

7. Il beneficiario deve dare prova del codice identificativo relativo all'iscrizione dell'immobile di proprietà alla banca dati regionale delle unità ammobiliata a uso turistico.

8. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nel Bando di cui all'art. 8, comma 1, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

9. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi di cui al comma 8.

Art. 17

(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione dell'iniziativa relativa alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo per l'approvazione secondo le modalità stabilite dal Bando.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di turismo procede, in fase di approvazione della rendicontazione, procede alla valutazione dell'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 16, comma 2 e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

Art. 18

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

CAPO V OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art.19 (*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere l'iscrizione dell'immobile oggetto dell'incentivo alla banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico per un minimo di otto anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di cui alla lettera c).
- c) collocare e il mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, con contratto da sottoscrivere con una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie di cui all'articolo 4, con riserva per un periodo massimo di tre settimane per il proprietario per una sola unità immobiliare per stagione;
- d) consentire ispezioni e controlli;
- e) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 lettera b), c) ed e), il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali obblighi entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal primo anno successivo all'avvio del contratto, salvo successiva dichiarazione sostitutiva attestante i fatti modificativi, da presentarsi entro il medesimo termine del 31 marzo dell'anno successivo al verificarsi del fatto modificativo.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione iniziale o di eventuale successiva dichiarazione qualora dovuta di cui al comma 2, il Servizio della

Direzione centrale competente in materia di turismo procede ai controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. Prima di disporre i controlli previsti dal comma 3, il Servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo ha facoltà di sollecitare l'invio di una delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

5. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 20

(Variazioni soggettive dei beneficiari)

1. In caso di variazioni del proprietario dell'unità immobiliare ad uso turistico per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 19 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al proprietario originariamente beneficiario.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, il proprietario subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul Bando, entro 60 giorni dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

3. Il provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il proprietario subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il Direttore del Servizio competente in materia di turismo avvia nuovamente l'iter istruttorio.

Art. 21

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) non siano rispettate le modalità contenute nel Bando pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata;
- b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- c) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il responsabile del procedimento operi ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) non siano rispettati gli obblighi posti a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti, nel caso di cui all'articolo 19, comma 5;
- f) non siano stati rispettati gli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b), c) ed e) dal soggetto subentrante secondo le seguenti modalità:
 - 1) revoca del 100% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno nei primi due anni dalla concessione;
 - 2) revoca del 80% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno al terzo anno dalla concessione;
 - 3) revoca del 50% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno al quarto anno dalla concessione;
 - 4) revoca del 40% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno al quinto anno dalla concessione;
 - 5) revoca del 30% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno al sesto anno dalla concessione;
 - 6) revoca del 20% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'articolo 19 lettere b), c) ed e) vengono meno gli ultimi due anni dallo spirare del termine dei vincoli stessi.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 10bis della legge 241/1990.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 22
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari e alle agenzie di cui all'articolo 4, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti minimi richiesti.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 241/1990. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.